R.G. N. 10/2018

(Proc. P.A. 88/2017)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dell'Ippica Masseranese A.S.D. (Cod. 3501781) nella persona del Presidente *pro tempore*, Laura Bonetti (tessera FISE 47504/A)

Premesso che

- la Procura Federale, acquisita la segnalazione trasmessa dalla signora Lorella Tempia, con atto di incolpazione, *ex* art. 64, comma 5 del Regolamento di Giustizia FISE, depositato in data 6 marzo 2018, ha deferito la Ippica Masseranese A.S.D., dinanzi a questo Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, per rispondere dell'illecito disciplinare di cui all'art. 5, comma 1 dello Statuto Federale della FISE e dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.), per avere, la stessa, consentito al signor Daniel Bernardi, soggetto radiato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, di continuare a svolgere attività di istruttore presso la Ippica Masseranese A.S.D., e per averlo inserito nella compagine associativa, quale referente dell'Associazione e rappresentante legale della stessa;
- visto l'art. 48, comma 1, R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 4 aprile 2018, disponendone la comunicazione all'incolpata ed alla Procura Federale;
- la Ippica Masseranese A.S.D. non si è costituita in giudizio;

- all'udienza del 4 aprile 2018, stante l'assenza della Deferita, questo Collegio, previa verifica della ritualità delle comunicazioni, ha dichiarato la contumacia della Ippica Masseranese A.S.D.;
- la Procura Federale, riportandosi all'atto di incolpazione e ai relativi allegati, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per 6 mesi *ex* art. 6, lettera *e)* R.G.;
- il Tribunale Federale si è riservato per la decisione.

Rilevato che

- dalla documentazione agli atti e, segnatamente, dalle schede di affiliazione della Ippica Masseranese A.S.D. e dai video prodotti dalla Procura Federale emerge sia il coinvolgimento del signor Bernardi nella compagine associativa della A.S.D., sia lo svolgimento dell'attività di istruttore presso la medesima A.S.D. da parte dello stesso;
- alcun dubbio vi è in ordine al coinvolgimento nella compagine associativa, atteso che ancora nel 2017 e nel 2018 nella scheda FISE della società risulta il signor Bernardi quale rappresentante legale della stessa, essendo ivi riportato il suo C.F., e nella scheda del 2017 risulta altresì il suo indirizzo email quale indirizzo della sede legale della Associazione; ed in una ulteriore scheda del dicembre 2017 della Ippica Masseranese A.S.D., estratta dal sito www.biellainsieme.it (portale per informazioni sulle attività del Biellese), tra i contatti è riportato il numero ed il nominativo del signor Daniel Bernardi, quale referente, ed il suo indirizzo email quale indirizzo della Ippica Masseranese A.S.D.;
- con riferimento alla collocazione temporale dei video prodotti dalla Procura Federale, in periodo successivo alla radiazione del signor Bernardi - comminata da questo Tribunale Federale con provvedimento del 6 luglio 2016, confermato poi dalla Corte d'Appello Federale, in sede di rinvio dal Collegio di Garanzia dello Sport, il 4 luglio 2017 - si rileva che in detti video, postati tra agosto e settembre 2017 su un account del social network *Instagram*, si riconosce indistintamente la figura del signor Bernardi all'interno del

campo allenamento, che svolge attività di istruttore a più allievi, ed in uno *screenshoot*, che riproduce le medesime immagini, è riportata in calce la data del 14 agosto 2017.

Ritenuto che

- il comportamento della Ippica Masseranese A.S.D. è posto in violazione dei doveri a carico di un centro affiliato quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la tutela dei soci e il rispetto delle regole dell'Ordinamento Federale, che sanciscono l'obbligo, per tutti i soggetti Tesserati e Affiliati/Aggregati, di conformarsi alle decisioni degli Organi di Giustizia Federale;
- la documentazione agli atti del presente procedimento appare sufficiente a dimostrare l'illecito contestato alla Ippica Masseranese A.S.D., tenuto altresì conto che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6);

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1.1. del Regolamento di Giustizia FISE e 5.1 dello Statuto della F.I.S.E.;

APPLICA

Alla Ippica Masseranese A.S.D. la sanzione della sospensione della affiliazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *e)* per mesi 6 (sei), e dell'ammenda *ex* art. 6, comma 1, lettera *c)* di € 500,00 (cinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la

mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 21 maggio 2018.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: F.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Anna Cusimano